



COMUNE DI GIBELLINA

Prov. Reg.le di TRAPANI

REGOLAMENTO

**Per l'applicazione della tariffa di igiene ambientale
(T.I.A.)
e per la gestione integrata dei rifiuti urbani**

Prevista dal D. Lgs. 5 febbraio 1997 N. 22 (Decreto Ronchi)

Approvato con delibera C.C. n° 19 del 6 GIUGNO 2011

INDICE

CAPO I°

Istituzione e ambito di applicazione della Tariffa e soggetti tenuti al pagamento

- Art. 1 - Istituzione della tariffa
- Art. 2 - Classificazione dei rifiuti, campo di applicazione del servizio di raccolta e conferimento e sanzioni per inosservanze al presente Regolamento
- Art. 3 - Presupposto della tariffa
- Art. 4 - Soggetti passivi
- Art. 5 - Termini per l'applicazione della tariffa
- Art. 6 - Superfici ed aree soggette a tariffa
- Art. 7 - Superfici ed aree non soggette a tariffa

CAPO II°

Determinazione della tariffa

- Art. 8 - Piano finanziario rendiconto dei costi e determinazione della tariffa
- Art. 9 - Articolazione della tariffa e modalità di calcolo
- Art. 10 - Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 11 - Classificazione delle utenze domestiche
- Art. 12 - La tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 13 - Agevolazioni in favore di soggetti in condizione di grave disagio socioeconomico.
- Art. 14 - Agevolazioni e riduzioni tariffarie
- Art. 15 - Tariffa giornaliera
- Art. 16 - Manifestazioni ed eventi

CAPO III°

Comunicazioni – Controlli – Riscossione

- Art. 17 - Denuncia di inizio, cessazione e variazione dell'occupazione/conduzione
- Art. 18 - Verifiche e controlli
- Art. 19 - Funzionario responsabile, tutela giudiziaria ed autotutela
- Art. 20 - Trattamento dei dati
- Art. 21 – Sanzioni ed interessi
- Art. 22 - Riscossione della tariffa
- Art. 23 - Rimborsi e compensazioni
- Art. 24 - Norme di rinvio

CAPO IV°

Disposizioni transitorie e finali

- Art. 25 - Norme transitorie e finali

CAPO I°

ISTITUZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA


E SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO

Art. 1 - Istituzione della tariffa

1. Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22 e del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158. e successive modifiche ed integrazioni, **nel territorio del Comune di Gibellina è istituita la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.** Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani, attività qualificata di pubblico interesse, che è svolta in regime di privativa e comprende la raccolta, il trasporto, e lo smaltimento dei rifiuti in attuazione delle suddette norme nonché di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446.
2. La tariffa è determinata al fine di raggiungere la piena copertura dei costi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati, compresa la pulizia delle strade e delle aree pubbliche soggette ad uso pubblico.
3. La tariffa, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22, e dell'art. 52 del D. Lgs 446/97, è determinata dal Comune e, di norma, applicata dal soggetto gestore del servizio. Essa è composta da una **parte fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti e da una **parte variabile**, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito, ed all'entità dei costi di gestione. Essa è articolata nelle fasce di **utenza domestica e non domestica.**
4. I costi da coprire attraverso la tariffa vengono ripartiti dall'Ente locale tra le categorie di utenza domestica e non domestica secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all' art.49, comma 10, del D.Lgs n. 22/1997.
5. È fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive variazioni ed integrazioni. Tale tributo verrà riscosso con le stesse modalità della tariffa ed il soggetto gestore sarà tenuto a riversare il gettito relativo all'Amministrazione provinciale nei termini e con le condizioni previsti dalla Legge.
6. La tariffa tiene conto dell'effettivo quantitativo di rifiuti prodotti dalla singola utenza. Nelle more che vengano adottati sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotte dalle singole utenze, viene preso in considerazione il **Piano di gestione dei rifiuti Urbani** redatto dall'Assessorato competente che può prevedere diverse metodologie di calcolo delle quantità.
7. Nelle more dell'Approvazione di tale piano le quantità sono desunte attraverso i coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999 e s.m.i. (metodo normalizzato) e secondo tale metodo è determinata la tariffa.

Art. 2 - Classificazione dei rifiuti, campo di applicazione del servizio di raccolta e conferimento e sanzioni per inosservanze al presente Regolamento

1. La classificazione dei rifiuti ed assimilati è effettuata con riferimento alle definizioni del D. Lgs. 22/97, del D.P.R. 158/99, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal D.M. 08/04/2008.
2. Data la particolare ubicazione del centro abitato di Gibellina, che come è noto insiste in un'area territorialmente di competenza dei Comuni di Salemi e Santa Ninfa, il **campo di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti riguarda esclusivamente il centro abitato della città di Gibellina**. Pertanto tutte le utenze insistenti all'esterno del perimetro della città, ricadenti nei territori dei Comuni prima detti, dovranno conferire i rifiuti nei Comuni di loro competenza, salvo accordi con tali comuni. Il soggetto gestore e il Comune attiveranno i necessari controlli affinché venga rispettata tale prescrizione; eventuali inosservanze, inadempienze o negligenze così anche eventuali abbandoni dei rifiuti prodotti saranno punite con la sanzione amministrativa prevista all'art. 50 comma 1 del D.Lgs. 22/97 *(da € 25,82 ad € 154,93 nel caso di abbandoni di rifiuti non pericolosi e da € 103,29 ad € 619,74 nel caso di abbandoni di rifiuti pericolosi)*, detti proventi dovranno essere introitati alla risorsa 1.02.00.34 o comunque relativa alla riscossione TIA.



Art. 3 - Presupposto della tariffa

1. Il presupposto per l'applicazione della tariffa è l'occupazione o conduzione di locali o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa si presume comunque l'occupazione/conduzione delle aree qualora sia attivo il servizio dell'energia elettrica, o con la presenza di mobilio o macchinari. L'assenza di tali condizioni dovrà essere certificata dai Vigili Urbani.
3. Ai fini del precedente comma, le aree scoperte soggette a tariffa sono:
 - le aree private scoperte operative utilizzate dalle utenze non domestiche in modo autonomo per l'esercizio di una attività, ivi comprese le aree di stoccaggio merci e/o attrezzature;
 - il suolo pubblico utilizzato in via esclusiva da privati sulla base della concessione di suolo pubblico ovvero anche se occupato abusivamente.
4. Anche in mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, l'occupazione di un locale per le **utenze domestiche** si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data d'acquisizione della residenza anagrafica, mentre per quelle **non domestiche** si presume quando risulti il rilascio di

concessione, autorizzazione ovvero sia stata presentata denuncia di inizio attività nei locali ed aree medesimi.

5. Qualora il servizio di gestione dei rifiuti, sebbene istituito ed attivato, non venisse svolto nelle zone di residenza o di esercizio dell'attività, o venisse effettuato in grave violazione delle prescrizioni del contratto di servizio, ciò dovrà essere fatto constatare mediante diffida scritta regolarmente documentata da inviarsi al gestore del servizio. I relativi effetti economici avranno decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data in cui è pervenuta la comunicazione e/o diffida. L'interruzione temporanea del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per motivi sindacali non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Art. 4 - Soggetti passivi

1. La tariffa è dovuta da chiunque (persona fisica o giuridica) a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, uso, locazione, ecc.) occupi o conduca locali ed aree scoperte costituenti presupposto ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento. L'obbligo per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto che ha sottoscritto la denuncia iniziale.
2. Il titolo della occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla occupazione o detenzione di fatto.
3. Qualora per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, ovvero manchi la denuncia iniziale di occupazione, la tariffa sarà dovuta dall'intestatario anagrafico della famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero dal titolare o legale rappresentante dell'attività industriale, commerciale, artigianale o di servizi, o, nel caso di comitati o associazioni non riconosciute, dei soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Per le parti in comune di un condominio suscettibili alla produzione di rifiuti la tariffa è dovuta da coloro che occupano o conducono le parti comuni in via esclusiva o comunque, in quota parte, dagli occupanti o conduttori dei locali condominiali.
5. Per i locali adibiti a civile abitazione locati ammobiliati, la tariffa è dovuta dal proprietario, per l'intero anno, anche se la locazione è per periodi inferiori all'anno, ed è associata ad un numero di persone indicato all'art. 11.

Art. 5 - Termini per l'applicazione della tariffa

1. La tariffa è commisurata ad anno solare ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste la conduzione, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree interessate e ovviamente sussistano le condizioni di applicabilità previste nel precedente art. 3.
2. L'obbligo al pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o la conduzione dei locali e/o aree e permane sino al giorno in cui è cessata tale

condizione, purché debitamente dichiarata con comunicazione di variazione di cui al successivo art.

3. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la tariffa (variazioni del n° di occupanti e/o delle superfici e/o destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, ecc.), decorrono dalla data di effettiva variazione degli elementi stessi, se la denuncia è tempestiva ed è prodotta entro i termini di cui al successivo art. 17 e potranno essere conteggiati nella tariffa relativa al periodo successivo mediante conguaglio compensativo.

Art. 6 - Superfici ed aree soggette a tariffa

1. A formare la superficie dei locali e delle aree scoperte, riferimento per il calcolo della tariffa, concorrono tutti i vani che compongono l'immobile. La tariffa è determinata al netto dei muri perimetrali e divisorii. Per le utenze domestiche sono escluse dal conteggio le verande, le scale esterne, i balconi, i porticati ed i giardini, mentre per quelle non domestiche occorre considerare i giardini e i porticati se adibiti al servizio dell'attività (l'ufficio utilizzerà tutti i mezzi necessari all'accertamento di tali condizioni). La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per difetto.

Art. 7 - Superfici ed aree non soggette a tariffa

1. Non si tiene conto, in relazione alle utenze non domestiche, delle superfici ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Gli utenti per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della quota variabile della tariffa, devono tuttavia dimostrare al gestore del servizio che nelle superfici interessate si formano esclusivamente rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani, presentando la documentazione rilasciata da chi smaltisce il rifiuto speciale o pericoloso.

2. Non sono assoggettati a tariffa:

a) Per tutte le utenze:

- i locali e le aree inutilizzate, non adibite ad alcun uso e non allacciate ai servizi pubblici di rete o comunque non allacciate alla rete elettrica;
- le terrazze scoperte, i soffitti, i soppalchi o similari, limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a mt. 1,50 e comunque non collegate da scale;
- i locali riservati ad impianti tecnologici (ad esempio le cabine elettriche, i vani ascensori, le celle frigorifere), ove non si abbia di regola presenza umana;
- I locali o luoghi interclusi, impraticabili, in stato di abbandono ed in oggettivo stato di inutilizzo;

b) **Per le utenze non domestiche localizzate nei piani urbanistici senza specifica destinazione:**

- i locali e le aree non utilizzate per il mancato esercizio di attività commerciali, professionali o produttive per sospensione o revoca della licenza, fallimento o altro motivo documentato. In questi casi tali superfici verranno considerate a servizio delle utenze domestiche e faranno riferimento al calcolo della tariffa relativa a tali utenze.
 - **Gli edifici adibiti a luogo di culto**, escluse le parti adibite ad uso abitazione.
- c) **I fabbricati danneggiati**, non agibili, non abitabili, in ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, limitatamente al periodo di validità del provvedimento per lavori di durata superiore a 30 giorni.

Sono altresì esonerati dal pagamento della tariffa i locali e le aree occupate o condotte dal Comune per l'espletamento delle proprie attività istituzionali fatta esclusione per quelli concessi a terzi il cui calcolo della tariffa dovrà essere imputato a carico dei titolari del contratto di concessione o locazione.

CAPO II°

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 8 - Piano finanziario rendiconto dei costi e determinazione della tariffa

- In attuazione a quanto previsto dall'art. 49 punto 8 del D. Lgs 22/97 e dall'art. 8 del D.P.R. 158/99, annualmente, il Consiglio comunale, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio previsionale dell'ente, delibera ed approva la tariffa di igiene ambientale T.I.A. sulla base del piano dei costi dell'anno precedente.
- L'individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della tariffa avvengono sulla base di un piano finanziario redatto dal soggetto gestore secondo le forme ed i contenuti indicati nel D.P.R. n. 158/1999 e in attuazione al servizio svolto. Tale piano finanziario è trasmesso dal soggetto gestore entro il 31 gennaio di ogni anno in modo da consentire l'approvazione del bilancio previsionale dell'Ente.
- Il Responsabile del Servizio tecnico riscontrerà periodicamente, mediante sopralluoghi a campione, il corretto rispetto delle clausole contrattuali stipulate tra il Comune ed il soggetto gestore e relazionerà mensilmente sull'andamento del servizio.
- Il Consiglio comunale, in sede di approvazione annuale del piano finanziario, come stabilito dalla normativa di riferimento, tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, nonché della qualità del servizio erogato, dell'entità dei costi e del tasso di inflazione programmato in modo che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e

di esercizio.

- Il piano finanziario che il soggetto gestore elabora è accompagnato:
 - da una relazione illustrativa, così come previsto dall'art. 8 comma 3 del D.P.R. 158/99;
 - dal programma degli investimenti;
 - dal piano finanziario degli investimenti;
 - dalla specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché l'eventuale ricorso all'utilizzo di beni e strutture di terzi o all'affidamento di servizi a terzi;
 - dalla quantificazione delle risorse finanziarie necessarie.

Inoltre al piano finanziario dovrà essere allegata tutta la documentazione comprovante l'effettiva quantità di rifiuti conferiti in discarica ed il relativo costo per il conferimento e lo smaltimento degli stessi.

- Il soggetto gestore è tenuto a dare spiegazione all'Ente del modello gestionale ed organizzativo, dei livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa, nonché della ricognizione degli impianti esistenti.
- Con riferimento al piano finanziario dell'anno precedente, esso deve dare spiegazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati, con le relative motivazioni documentate.
- Sulla base del piano finanziario e della relazione illustrativa di accompagnamento, il Consiglio comunale provvede alla definizione delle scelte di politica tariffaria, del metodo di calcolo e dei criteri di attribuzione della tariffa (nella sua parte fissa e variabile) e nella ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, delle modalità di gestione delle agevolazioni e delle riduzioni tariffarie e delle modalità di emissione e riscossione delle bollette così come previsto dall'art. 49 punti 9 e 13 del D. Lgs 22/97 e s.m.i.

Art. 9 - Articolazione della tariffa e modalità di calcolo

1. Come specificato precedentemente la tariffa tiene conto dell'effettivo quantitativo di rifiuti prodotti dalla singola utenza. Qualora esso risulti economicamente vantaggioso per l'Ente o abbia effettive ricadute sulla differenziazione dei rifiuti, il servizio di raccolta è separato tra utenze domestiche e non domestiche. Per queste ultime è auspicabile la suddivisione in fasce territoriali, in modo tale da potere individuare con più precisione il quantitativo di rifiuti conferiti dalla singola fascia di città. Ma nelle more che vengano adottati sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotte dalle singole utenze, tali quantità sono desunte attraverso i coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999 e s.m.i. (metodo normalizzato) e secondo tale metodo è determinata la tariffa. Essa è determinata in modo da coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, compreso il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade e delle aree pubbliche. Rimane escluso il servizio relativo agli

imballaggi secondari e terziari i cui costi restano a carico dei produttori e degli utilizzatori.

2. La tariffa è commisurata ai 365 giorni dell'anno ed è applicata per anno solare, è **articolata per fasce di utenza domestica e non domestica** ed è ripartita tra le stesse in riferimento alla quantità di rifiuti prodotti e certificati.
3. I costi fissi e quelli variabili sono attribuiti ai due tipi di utenze rispetto alla loro incidenza sul totale dei costi effettivi sostenuti dal soggetto gestore del servizio. Le percentuali di attribuzione vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Per la determinazione della tariffa, la ripartizione tra parte fissa e parte variabile e tra le diverse tipologie di utenza, vengono applicati i coefficienti introdotti dal DPR n. 158/1999, **vedi allegato 1 D.P.R. 158/99**,

4. Ai sensi dell'art. 54. Comma 1 bis, del D. Lgs. n. 446/97, la tariffa può essere modificata, nel corso dell'esercizio finanziario, in presenza di rilevanti incrementi o diminuzioni dei costi relativi al servizio di igiene urbana, derivanti da variazioni dell'entità e della qualità del servizio reso. La modifica della tariffa decorre dalla data della relativa Delibera del Consiglio Comunale e non ha effetto retroattivo. (max entro il 30/11 dell'anno di riferimento)

Art. 10 - Tariffa per le utenze domestiche

1. Nelle more che vengano adottati sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotte dalle singole utenze, per le utenze domestiche residenti, la classificazione in categorie viene definita in base alla composizione del nucleo familiare risultante dall'anagrafe. Da tale numero sono esclusi quei componenti che in maniera permanente risultino ricoverati presso case di cura o di riposo o che siano domiciliati in altro luogo per oltre sei mesi l'anno. Tale agevolazione è concessa su richiesta dell'interessato e dietro presentazione della relativa documentazione. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi nella stessa U.I. e collegate alla stessa utenza, il numero degli occupanti è quello complessivo.
2. Al fine di tenere aggiornato l'archivio anagrafico degli utenti, il servizio anagrafe dovrà comunicare regolarmente e tempestivamente al soggetto gestore i dati relativi alle nascite, ai matrimoni, ai decessi ed ai cambi di residenza, nonché l'elezione di diverso domicilio che verrà comunicato alla municipalità in cui risulta domiciliato l'utente beneficiario.

Art. 11 - Classificazione delle utenze domestiche

1. Sono **utenze domestiche ordinarie (u.d.o.)**, e abitazioni di abituale dimora del soggetto passivo (individuato nel precedente art. 4) e dei suoi familiari iscritti nell'Anagrafe della popolazione residente nel Comune; sono invece **utenze domestiche non ordinarie (u.d.n.o.)** le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza anagrafica (ad esempio le abitazioni

secondarie dei soggetti residenti, cosiddette seconde case "con esclusione di quelle ubicate nello stesso lotto delle abitazioni considerate U.d.o.", gli alloggi dei cittadini iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero, oppure quelli dei cittadini domiciliati o residenti per lavoro o altri motivi in diversa località) e che dimostrino di essere soggetti passivi ai fini TIA in altro Comune.

Per le **utenze domestiche ordinarie (u.d.o.)**, nelle more che vengano adottati sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotte dalle singole utenze, il numero dei componenti il nucleo familiare o degli eventuali nuclei conviventi è desunto dalle iscrizioni anagrafiche risultanti al 1 gennaio dell'anno di competenza, ovvero, se successiva, alla data di iscrizione anagrafica.

2. Per le **utenze domestiche non ordinarie (U.d.n.o.)**, rispondenti al presupposto di cui al precedente art. 3 , commi 1 e 2, viene applicata una percentuale di riduzione pari al 50% della parte variabile.
3. Nel caso di alloggi occupati anche da persone non residenti, (alloggi adibiti o affittati ammobiliati in modo saltuario o temporaneo o B&B), in aggiunta ai residenti, nelle more che vengano adottati sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotte dalle singole utenze, il calcolo della tariffa avviene conteggiando un numero di persone così determinato,:

Superficie dell'abitazione	Numero persone associate
Fino a 50 mq	1
Da 51 a 100 mq	2
Da 101 a 150 mq	3
oltre 150 mq	4

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata.

Art.12 - La tariffa per le utenze non domestiche.

1. La classificazione delle utenze non domestiche viene effettuata con riferimento all'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciato dagli uffici competenti, nonché al codice Istat dell'attività e/o a quanto risulta dalle certificazioni rilasciate dagli organi competenti (certificato di iscrizione alla competente Camera di commercio) o comunque all'attività effettivamente svolta in via prevalente. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel

caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio Iva.

2. Nelle more che vengano adottati sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotte dalle singole utenze, i locali e le aree relative alle utenze non domestiche, sono classificate come disposto nelle tabelle previste dal metodo normalizzato approvato con D.P.R. n. 158/1999.
3. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. n. 158/1999 sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, salvo il caso in cui, per l'esercizio dell'attività stessa, siano utilizzati locali e/o aree che presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicati in località diverse dal complesso principale.
5. Nel caso in cui nell'ambito degli stessi locali od aree scoperte siano svolte più attività economiche, la tariffa attribuita sarà quella dell'attività prevalente in base alla superficie, salvo che non sia possibile distinguere le superfici utilizzate per ogni singola attività autonomamente rilevante, e comunque applicando la categoria più conveniente al contribuente.
6. La non utilizzazione e la non predisposizione all'uso vanno indicati nell'autodichiarazione o denuncia iniziale, di variazione o di cessazione, salvo accertamento da parte del soggetto gestore.

Art. 13 - Agevolazioni in favore di soggetti in condizione di grave disagio socio-economico.

1. In attuazione al Regolamento comunale approvato con delibera C.C. n° 72 del 28/10/10 viene riconosciuta un'agevolazione tariffaria secondo le modalità e gli indici previsti nel medesimo Regolamento.

Art. 14 - Agevolazioni e riduzioni tariffarie

- 1) Al fine di poter concedere le agevolazioni tariffarie previste ai commi 10 e 14, dell'art. 49, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22., il Comune stipulerà apposita convenzione con il soggetto gestore (pena l'inapplicabilità delle stesse), attraverso la quale dovranno essere pattuite le modalità di riconoscimento da parte del gestore all'Ente e conseguentemente da quest'ultimo alle singole utenze, così come in appresso indicate:
- 2) In riscontro ai risultati singoli o collettivi conseguiti in materia di differenziazione dei rifiuti riferiti all'anno precedente (D.P.R. 158/99) il Consiglio comunale può concedere agevolazioni per la raccolta differenziata, la percentuale di riduzione della parte variabile verrà stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa tenendo conto dei risultati complessivi raggiunti. I rifiuti differenziati devono essere conferiti nei contenitori forniti dal gestore del servizio. I rifiuti organici devono essere conferiti o direttamente nei contenitori forniti dal gestore del servizio o in buste realizzate in materiale plastico biodegradabile e compostabile certificati

UNI EN 13432-14995. I rifiuti indifferenziati devono essere conferiti con modalità che consentano la verifica della qualità del contenuto e preferibilmente in buste trasparenti. Il responsabile del servizio tecnico, coadiuvato dai Vigili Urbani, verifica periodicamente il corretto conferimento da parte degli utenti. L'Ente comunale è tenuto ad attivare un servizio telefonico gratuito (anche via sms o e-mail) tramite il quale gli utenti possono segnalare eventuali disservizi nella raccolta e nel conferimento dei rifiuti.

- 3) Indipendentemente dal risultato collettivo raggiunto di cui al comma 2, le utenze domestiche che utilizzano il compostaggio dei rifiuti organici potranno beneficiare di un abbattimento pari al 20% della parte variabile, a condizione che non conferiscano rifiuti vegetali al servizio di raccolta e a condizioni che rispettino il regolamento sulla corretta esecuzione del compostaggio ed autorizzino il Comune e il soggetto gestore ad effettuare le verifiche.
- 4) Ai produttori di rifiuti assimilati delle categorie 7, 21, 22, 23, 24, 27 individuate dal D.P.R. 158/99 che utilizzino per i prodotti consegnati ai propri clienti-fruitori esclusivamente confezioni/contenitori in materiale biodegradabile e compostabile (conforme alla normativa UNI EN 13432 e 14995) sarà applicato un coefficiente di riduzione della T.I.A., sulla parte variabile, proporzionale alla quantità di confezioni/contenitori in materiale biodegradabile distribuite ai propri clienti pari al 10% della spesa sostenuta e nel limite del 10% della parte variabile. Tale riduzione potrà essere applicata anche per le attività produttive relativamente alle mense aziendali che utilizzano piatti/posate/bicchieri in materiale biodegradabile e compostabile (conforme alla normativa UNI EN 13432 e 14995). La riduzione potrà essere applicata, a consuntivo, a seguito di apposita richiesta che attesti la quantità di materiale biodegradabile e compostabile effettivamente utilizzata nell'anno precedente. Tale attestazione dovrà essere comprovata con le fatture attestanti l'acquisto di tali materiali. La documentazione dovrà essere prodotta entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
- 5) Indipendentemente dal risultato collettivo raggiunto di cui al comma 2, una agevolazione tariffaria alla parte variabile verrà riconosciuta nel caso in cui le utenze (conformemente a quanto stabilito dall'art. 44 del D. Lgs. 22/97) dimostrino il conferimento al venditore di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o semplicemente rifiuti elettronici (RAAE) in ragione di "uno a uno" (un nuovo apparecchio in cambio di uno rottamato). In tal caso viene riconosciuta una agevolazione di € 10,00 per ogni apparecchiatura (PC,TV, frigorifero, lavastoviglie o similari).
- 6) Indipendentemente dal risultato collettivo raggiunto, un contributo verrà riconosciuto nel caso in cui le utenze dimostrino il conferimento di rifiuti contenenti amianto (classificati nel Catalogo Europeo dei Rifiuti C.E.R. 16 02 04, 17 01 05 e 17 06 01) nel rispetto della normativa vigente.

Resta inteso che tale conferimento rimane a carico dell'utenza e dovrà avvenire mediante affidamento ad una ditta specializzata nel trattamento di tali rifiuti. In tal caso, dietro apposita richiesta corredata dalla documentazione fotografica ante e post intervento attestante l'avvenuto smaltimento, all'utenza viene riconosciuto un contributo a fondo perduto corrispondente al 30% delle spese dei lavori di rimozione e smaltimento fino ad un massimo di € 500,00 per utenza.

7) Indipendentemente dal risultato collettivo raggiunto, una agevolazione tariffaria alla parte variabile potrà essere riconosciuta nel caso in cui le utenze dimostrino il conferimento di rifiuti urbani e assimilati differenziati presso i centri di raccolta, i centri di raccolta con cassoni scaricabili, le piazzole ecopunti e i CAM, per come disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 art. 2 comma 2, nei luoghi individuati dalla Delibera G.M. n° 193 del 21/10/2008. Il coefficiente massimo di riduzione della parte variabile della TIA è commisurato alla quantità di rifiuti differenziati conferiti in conformità all'art. 2 comma 1 lettera a,b e c, all'art. 4 e all'art. 5 punti 1 e 2 del **Regolamento per la concessione di incentivi economici agli utenti per il conferimento presso i CCR e/o i CAM**, come approvato dall'Assemblea dei Soci della Belice Ambiente il 23.06.2008 successivamente modificato il 12.09.2008 (All. A1 al presente Regolamento).



8) Entro il 28 febbraio successivo all'anno di riferimento, gli interessati dovranno presentare apposita autodichiarazione attestante la quantità di rifiuti differenziati ed avviati al recupero. Tale richiesta dovrà essere supportata da adeguata documentazione comprovante le quantità conferite e le modalità di conferimento, secondo quanto indicato nel D.M. 08 aprile 2008 e nel citato **Regolamento per la concessione di incentivi economici agli utenti per il conferimento presso i CCR e/o i CAM** (All. A1 al presente Regolamento)

9) Il responsabile del servizio tecnico, coadiuvato dai Vigili Urbani verifica periodicamente il corretto funzionamento del conferimento da parte degli utenti **presso i CCR e i CAM**.

10) Considerato che il territorio comunale extra urbano dista oltre 3 Km dal centro abitato e che l'intero territorio non è servito dal servizio di raccolta dei rifiuti, alle utenze ubicate al di fuori dell'area urbana, è riconosciuta una riduzione del 20% della parte variabile per il conferimento.

11) Le agevolazioni disciplinate nel presente regolamento, sono subordinate alle disponibilità delle somme iscritte nel bilancio di previsione.

12) Alle utenze domestiche non ordinarie (U.d.n.o.), viene applicata la percentuale di riduzione alla parte variabile indicata all'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 15 -Tariffa giornaliera

1. A decorrere dalla data di applicazione del Regolamento è istituita una tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati dovuta da tutte le utenze che occupano temporaneamente

(meno di 183 giorni) con o senza autorizzazione locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree private.

2. La tariffa è calcolata in riferimento ai giorni di occupazione, e sarà determinata in base alla categoria di appartenenza dell'utenza che occupa o detiene in maniera non continua locali od aree pubbliche o di uso pubblico, maggiorata di un importo percentuale del 50% al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito.
3. La tariffa giornaliera sarà pari all'ammontare della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria di utenza non domestica assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani divisa per 365 giorni.
4. Qualora si tratti di occupazioni o conduzioni di locali o aree che danno luogo alla tariffa giornaliera, l'obbligo della comunicazione può essere assolto con la richiesta dell'autorizzazione di occupazione temporanea di spazi o aree pubbliche ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto. Il pagamento della tariffa va effettuato contestualmente al versamento dell'eventuale canone/tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione, con le stesse modalità previste per il pagamento del predetto canone/tassa. L'entrata di tale tributo dovrà essere introitata alla risorsa 1.02.00.34 o comunque relativa alla riscossione TIA.

Art. 16 - Manifestazioni ed eventi

1. Per le occupazioni o conduzioni di impianti sportivi o di aree e locali pubblici in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali non patrocinate dal Comune, in sede di autorizzazione dovrà essere imputata la relativa tariffa per i giorni delle manifestazioni e secondo i parametri di appartenenza alla categoria interessata. Il pagamento della tariffa va effettuato preliminarmente all'atto di concessione di locali e/o aree pubbliche. L'entrata di tale tributo dovrà essere introitata alla risorsa relativa alla TIA. 1.02.00.34 o comunque relativa alla riscossione TIA

CAPO III°

COMUNICAZIONI - CONTROLLI – RISCOSSIONE

Art. 17 - Denuncia di inizio, cessazione e variazione dell'occupazione/conduzione.

1. I soggetti tenuti al pagamento della tariffa hanno l'obbligo di comunicare al soggetto che applica la tariffa l'inizio o la cessazione dell'occupazione o conduzione di locali ed aree entro i 60 giorni successivi al loro verificarsi mediante la compilazione di appositi moduli predisposti e messi a disposizione dal Comune o dall'ente gestore del servizio.
2. La comunicazione deve essere sottoscritta con firma leggibile e presentata da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega.

Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale di spedizione o, se inviata tramite telefax, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.

3. La comunicazione ha effetto dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione e fino alla data in cui cessa l'utenza. Essa sarà ritenuta efficace anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a tariffa rimangano invariate.
4. Nel caso di variazioni, l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti.
5. Nel caso di mancata presentazione della comunicazione di cessazione, l'intestatario rimane obbligato fino a quando non subentra un nuovo occupante/conducente/detentore o fino a quando dimostri di aver comunque cessato l'occupazione/detenzione/conduzione. Per aver diritto al rimborso/sgravio spetta al richiedente dimostrare che è subentrato un nuovo occupante/detentore, che abbia fatto regolare denuncia per i locali/aree che hanno fatto scaturire l'obbligazione.
6. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano ad occupare i locali già assoggettati a tariffa hanno il solo obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi di novità.
7. L'ufficio anagrafe deve informare i cittadini, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza (compresa la cessazione), della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della tariffa. L'ufficio anagrafe deve altresì comunicare periodicamente al soggetto gestore della tariffa le variazioni anagrafiche della popolazione residente (nascite, decessi, variazioni di residenza e domicilio) e l'esatta composizione dei nuclei iscritti.
8. La cessazione o variazione nel corso dell'anno dà diritto al rimborso di quota parte della tariffa, a decorrere dal giorno dell'avvenuta cessazione o variazione se la comunicazione perviene al gestore del servizio entro 60 giorni. Il soggetto che applica la tariffa potrà intervenire direttamente nella variazione degli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, qualora le variazioni siano desumibili da pubblici registri o da autorizzazioni/concessioni emesse dagli uffici preposti (ad esempio anagrafe, camera di commercio, ufficio tecnico comunale, catasto) provvedendo in quest'ultimo caso, a comunicare ai soggetto interessato l'avvenuta variazione.

Art. 18 - Verifiche e controlli


L'attività di verifica e controllo viene eseguita in attuazione a quanto disciplinato dall'art. 7 del Regolamento per la disciplina generale delle entrate approvato con deliberazione consiliare n° 95 del 30/10/1998, modificata con delibere C.C. n° 13 del 18/04/2007 e n° 30 del 18/05/2010.

Art. 19 - Funzionario responsabile, tutela giudiziaria ed autotutela

Al controllo ed all'esatta e puntuale applicazione dell'attività di gestione della tariffa effettuata dal soggetto che applica la tariffa, secondo le disposizioni di legge e del presente Regolamento, è preposto un Funzionario responsabile dell'Amministrazione comunale, la tutela giudiziaria è normata secondo quanto previsto dall'art 11 del Regolamento per la disciplina generale delle entrate approvato con deliberazione consiliare n° 95 del 30/10/1998, modificata con delibere C.C. n° 13 del 18/04/2007 e n° 30 del 18/05/2010 e le forme di autotutela secondo quanto previsto dall'art. 14 dello stesso Regolamento.

Art. 20 - Il trattamento dei dati

1. L'acquisizione di informazioni relative ai contribuenti è un processo indispensabile per il pagamento della tariffa e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati come previsto dal D. LGS. n. 196/2003 viene effettuato dal soggetto che applica la tariffa o dai soggetti da questo incaricato nel rispetto della normativa vigente.
3. Secondo quanto disposto dal D.LGS. n. 196/2003 ogni contribuente deve essere informato circa il trattamento che si compie sui suoi dati e devono essere specificate le finalità del trattamento di cui all'art. 1 comma 1, le misure di sicurezza adottate ed è infine garantita la tutela della riservatezza dei dati.
4. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dagli incaricati.

**Art. 21 – Sanzioni ed interessi**

In attuazione alla podestà regolamentare di cui all'art. 7 del D. Lgs 267/2000 e nel rispetto all'art. 13 del D. Lgs. 471/97, per le violazioni al presente Regolamento ed in caso di omesso, parziale o tardivo pagamento della tariffa verranno applicate delle sanzioni rapportate alla violazione commessa, alla recidività dell'azione e all'incidenza economica derivante dalla stessa, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n° 471 e conformemente all'art. 10 del Regolamento per la disciplina generale delle entrate approvato con deliberazione consiliare n° 95 del 30/10/1998, modificata con delibere C.C. n° 13 del 18/04/2007 e n° 30 del 18/05/2010.

Art. 22 - Riscossione della tariffa

La tariffa è applicata, di norma, dal soggetto gestore del servizio nel rispetto della convenzione e del disciplinare stipulati con il Comune ed è riscossa da quest'ultimo.

La riscossione volontaria avverrà in due rate: la prima come anticipo da emettersi successivamente all'approvazione della tariffa e la seconda a saldo da emettersi non prima di 120 giorni dall'emissione della rata di anticipo e comunque non prima del 15 luglio di ogni anno, e potrà essere effettuata tramite versamenti su C.C. postali o bancari (a seconda delle convenzioni stipulate),

oppure tramite ruolo esattoriale o comunque mediante qualsiasi altra forma prevista dal D.Lgs. 241/97 e dall'art. 52 del D. Lgs. 446/97 e nel rispetto a quanto stabilito dagli art. 12 e 13 del Regolamento per la disciplina generale delle entrate approvato con deliberazione consiliare n° 95 del 30/10/1998, modificata con delibere C.C. n° 13 del 18/04/2007 e n° 30 del 18/05/2010.

Per le utenze non domestiche e per importi superiori ad € 1.500,00 l'emissione della bolletta avverrà in 4 rate a cadenza bimestrale.

La riscossione coattiva (se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988 n° 43) viene effettuata con la procedure di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n° 602, mentre se svolta in proprio, ovvero affidata ad altri soggetti di cui all'art. 52 punto 5 lettera b del D. Lgs.446/97, secondo le procedure indicate nel regio decreto 14 aprile 1910 n° 639.

La soglia minima al di sotto della quale non si procede alla riscossione coattiva è di € 12,00.

Art. 23 – Rimborsi e compensazioni

1. Entro 5 anni dal pagamento di somme non dovute, ovvero dall'accertamento/riconoscimento di tale diritto, il soggetto passivo può richiedere il rimborso o a sua scelta la compensazione con la tariffa dovuta per gli anni successivi. A tali somme saranno riconosciute gli interessi del 1,50% calcolati secondo il dettato del comma 165 dell'art. 1 della Legge 296/2006 e succ.

Art. 24 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 22/1997 e nel DPR n. 158/1999 e successive modificazioni, nonché alle altre Norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

CAPO IV°

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione in Consiglio comunale ed ha validità ai fini dell'applicazione e determinazione della tariffa di igiene ambientale T.I.A. riferita all'anno 2011.
2. Con l'approvazione del presente Regolamento, a decorrere dal 01/01/2011, è abrogata ogni Norma comunale che in merito al servizio prestato sia in contrasto con esso.

ALL. A1 Delibera C.C. n° del _____



REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI ECONOMICI
AGLI UTENTI PER I CONFERIMENTI PRESSO I
CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA (CCR)
E/O I CENTRI AMBIENTE MOBILI (CAM)
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11 DEL
REGOLAMENTO TARIFFARIO

Approvato dall'Assemblea dei Soci il 23/06/2008 e successivamente modificato il 12/09/2008.

ANNO 2008

INDICE

Art. 1 – DEFINIZIONE E FINALITÀ	3
Art. 2 – DESTINATARI DEL SERVIZIO	3
Art. 3 – UBICAZIONI E ORARI DI APERTURA	4
Art. 4 – DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI CONFERIBILI	5
Art. 5 – MODALITÀ DI PESATURA E DI INCENTIVO ECONOMICO PER LE UTENZE DOMESTICHE E PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI	8
Art. 6 – MODALITÀ DI RISCOSSIONE	10
Art. 7 – MODALITÀ DI CONFERIMENTI DEL RIFIUTO	10
Art. 8 – DIVIETI	10
Art. 9 – TESSERA MAGNETICA (CARTA BADGE)	10
Art. 10 – CONTROLLI	11

ART. 1 – DEFINIZIONE E FINALITÀ

1. I CCR (Centro Comunale di Raccolta) e i CAM (Centro Ambiente Mobile) sono aree attrezzate, di proprietà della Belice Ambiente S.p.A., le cui finalità consistono nel ricevere e raccogliere temporaneamente in maniera differenziata specifiche tipologie di rifiuti, qui di seguito elencati all'art. 4 del presente Regolamento. Dette aree sono disciplinate dall'articolo 183 (comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, e successive modifiche e integrazioni.
2. Il presente regolamento determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo dei CCR e/o dei CAM disciplinandone l'accesso e le modalità di conferimento nonché le modalità per ottenere l'agevolazione economica da erogare agli aventi diritto.

ART. 2 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. I soggetti autorizzati ad accedere direttamente ed a conferire i rifiuti nei CCR e/o nei CAM sono esclusivamente:
 - a) i Privati cittadini residenti o domiciliati nei comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale TP2, per quanto riguarda le utenze domestiche, regolarmente iscritti al ruolo per il pagamento della TIA;
 - b) le utenze non domestiche, di norma non possono conferire presso i CCR e/o nei CAM. Fanno eccezione le **Utenze non domestiche Autorizzate**;
 - c) **Utenze non domestiche Autorizzate**: si intendono come tali tutte le utenze non domestiche che, successivamente ad apposita richiesta effettuata alla Belice Ambiente S.p.A., abbiano ottenuto apposita Autorizzazione al conferimento presso i CCR e/o presso i CAM limitatamente ai rifiuti di tipo urbano (escluso quindi quelli derivanti da attività produttive). Per lo smaltimento dei rifiuti assimilabili derivanti da attività produttive dovranno in proprio stipulare un contratto con smaltitori autorizzati.
 - d) Qualunque utenza non domestica può inoltrare richiesta di autorizzazione alla Belice Ambiente S.p.A..
2. L'accesso all'utenza è consentito solo durante gli orari e i giorni stabiliti per l'apertura dei centri di raccolta.

ART. 3 – UBICAZIONI E ORARI DI APERTURA

I CCR (Centro Comunale di Raccolta) e i CAM (Centro Ambiente Mobile) sono dislocati nel territorio dell'A.T.O. TP 2 e pubblicizzati da appositi atti della società.



I soggetti autorizzati di cui all'art. 2 ricadenti nell'ATO TP 2 possono conferire i rifiuti in uno qualsiasi dei CCR e/o dei CAM qui di seguito elencati.




CCR / CAM	ORARIO DI APERTURA
MAZARA DEL VALLO c.da SERRONI (di fronte BAGLIO CALIA)	Mattina: 8 – 13 dal lunedì al sabato Pomeriggio: 15.00 – 18.00 il martedì e giovedì
CASTELVETRANO Viale ROMA (dietro rifornimento AGIP)	Mattina: 8.30 – 13.30 dal lunedì al venerdì Pomeriggio: 15.00 – 18.00 il martedì e giovedì
CAMPOBELLO DI MAZARA Via ROSARIO (c.da CORSALE)	Mattina: 8.30 – 13.30 dal lunedì al venerdì Pomeriggio: 15.00 – 18.00 il martedì e giovedì
PARTANNA c.da BEVAIO NUOVO (presso Fiera del Bestiame)	Mattina: 8.00 – 14.00 dal lunedì al sabato Pomeriggio: (CHIUSO)
SALEMI c.da CUBA (presso Hotel Mokarta)	Mattina: 7.00 – 13.00 dal lunedì al sabato Pomeriggio: (CHIUSO)
PETROSINO Taversa V "B" - Piazzetta della Posta	Mattina: 9.00 – 13.00 dal lunedì al sabato Pomeriggio: 15.00 – 18.00 il lunedì e mercoledì







La Belice Ambiente S.p.A. si riserva la facoltà di variare gli orari e le giornate di apertura comunque in modo da garantire la fruibilità del servizio da parte dei cittadini residenti o domiciliati nei comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale TP 2.



ART. 4 – DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI CONFERIBILI

I CCR (Centro Comunale di raccolta) e i CAM (Centro Ambiente Mobile) possono accogliere le seguenti tipologie di rifiuto nei limiti dei quantitativi massimi pro-capite annui che vengono prodotti in una attività familiare:

<p>TIPOLOGIA</p> <p>le tipologie contrassegnate con l'asterisco (*) sono conferibili anche da attività produttive e pubblici esercizi salvo previa autorizzazione</p>	<p>CONDIZIONI DEL MATERIALE CONFERITO</p>
<p>CARTA e CARTONE (*)</p> 	<p>SI ➤ giornali e riviste ➤ libri e quaderni ➤ fotocopie e fogli vari (togliendo parti adesive, in plastica o in metallo) ➤ scatole di pasta ➤ scatole per alimenti ➤ cartoni piegati ➤ imballaggi di cartone</p> <p>NO ➤ nylon ➤ cellophane e buste della spesa ➤ copertine plastificate ➤ carta oleata, unta o sporca di colla ➤ carta chimica dei fax o autocopiante ➤ carta carbone ➤ fazzoletti di carta sporchi ➤ pergamena</p>
<p>PLASTICA (*)</p> 	<p>SI ➤ bottiglie di acqua e bibite ➤ flaconi per detersivi, detergenti e shampoo ➤ flaconi di cosmetici liquidi ➤ contenitori per liquidi in genere ➤ vasetti di yogurt ➤ confezioni di uova ➤ cassette di frutta ➤ pellicole per alimenti ➤ polistirolo ➤ blister ➤ tutti gli imballaggi indicanti le sigle: PE-PP-PS-PET-PVC</p> <p>NO ➤ tutto ciò che non è imballaggio ➤ tutti gli arredi (sedie e tavoli) ➤ plastica dura (giocattoli, articoli casalinghi, elettrodomestici) ➤ piatti e posate in plastica</p>

<p>VETRO (*)</p> 	<p>SI</p> <ul style="list-style-type: none"> ✔ bottiglie e bicchieri ✔ barattoli (senza tappo metallico) ✔ vasetti (senza tappo metallico) <p>NO</p> <ul style="list-style-type: none"> ✔ vetri per finestre e specchi ✔ pirofile e vetri da forno ✔ oggetti in ceramica e porcellana ✔ lampadine e neon ✔ occhiali
<p>LATTINE E BARATTOLI (*)</p> 	<p>SI</p> <ul style="list-style-type: none"> ✔ lattine contenenti cibo per animali ✔ scatolette e lattine in banda stagnata ✔ lattine per bevande e per alimenti con simbolo AL (tonno, carne, pesce conservato, legumi e cereali) ✔ lattine contenenti cibo per animali ✔ scatolette e lattine in banda stagnata ✔ contenitori in metallo (pelati, tonno) ✔ chiusure metalliche per vasetti di vetro ✔ fogli sottili ✔ vaschette in alluminio ✔ tappi a corona applicati sulle bottiglie ✔ scatole in acciaio <p>NO</p> <ul style="list-style-type: none"> ✔ barattoli con resti di colore e vernice ✔ contenitori etichettati "T" e/o "F"
<p>ORGANICO</p> 	<p>SI</p> <ul style="list-style-type: none"> ✔ scarti di cucina e avanzi del cibo ✔ gusci d'uovo ✔ scarti di verdura e frutta ✔ fondi di caffè e filtri di tè ✔ lettiere di piccoli animali domestici ✔ fiori recisi e piante domestiche ✔ pane vecchio ✔ salviette di carta unte ✔ cenere spenti di caminetti ✔ piccole ossa e gusci di molluschi ✔ fibre naturali come cotone, lino, canapa e lana <p>NO</p> <ul style="list-style-type: none"> ✔ carta patinata a colori ✔ grassi e oli ✔ feci di cani e gatti

<p>INDUMENTI</p> 	<p>SI</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ abiti, biancheria, maglieria, ➤ scarpe, cappelli ➤ coperte, borse <p>NO</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ indumenti sporchi e maleodoranti ➤ scarti di tessili
<p>PILE</p> 	<p>SI</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ batterie alcaline ➤ pile a stilo (per torce, radio, ecc.) ➤ pile a bottone (per calcolatrici) <p>NO</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ batterie esauste per autoveicoli ➤ accumulatori per auto
<p>FARMACI SCADUTI</p> 	<p>SI</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ farmaci scaduti ➤ medicinali non utilizzati <p>NO</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ siringhe ➤ rifiuti ospedalieri
<p>CONTENITORI ETICHETTATI "T" E/O "F"</p> 	<p>SI</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ bombolette spray ➤ colle, cera per legno ➤ antitarli ➤ tintura per scarpe ➤ smacchiatori ➤ isolanti, solventi, acidi, adesivi, ➤ mastici, diluenti, antiruggine ➤ acquaragia ➤ antiparassitari, topicidi ➤ battericidi
<p>CARTUCCE E TONER</p> 	<p>SI</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ cartucce esauste di toner (ink.jet) ➤ toner laser
<p>LEGNO "LEGGERO"</p> 	<p>SI</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ cassetta di legno ➤ mestolo ➤ sughero ➤ stuzzicadenti <p>NO</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ armadi ➤ porte ➤ cucine componibili

<p style="text-align: center;">PICCOLI ELETTRODOMESTICI</p> 	<p>SI</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ hardware ➤ mangianastri ➤ phon ➤ telefono (cordless, cellulare) ➤ lettore CD, MP3 <p>NO</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ tv, monitor ➤ video registratore ➤ lettore dvd ➤ computer
<p style="text-align: center;">VERDE (SCARTI DI GIARDINAGGIO, ERBA E POTATURA)</p> 	<p>SI</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ sfalci d'erba ➤ foglie secche ➤ fiori recisi e appassiti ➤ legno di potatura ➤ ramaglie ➤ residui vegetali da pulizia dell'orto <p>NO</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ frutta e verdura ➤ rifiuti e organici ➤ vasi ➤ pietre ➤ metalli

ART. 5 – MODALITÀ DI PESATURA E DI INCENTIVO ECONOMICO PER LE UTENZE DOMESTICHE E PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI

1. Al fine di incentivare l'utilizzo dei CCR e dei CAM, sarà avviata da parte della Belice Ambiente S.p.A. una capillare campagna di informazione sulle metodologie del conferimento dei vari rifiuti differenziati, con particolare riferimento alle caratteristiche merceologiche, nonché una forma di incentivo a livello economico a favore delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche in virtù del materiale conferito così come specificato all'art. 2 comma 1 a,b,c .

In particolare, per ottenere l'incentivo economico, determinate tipologie di rifiuto indicate qui di seguito andranno pesate con l'assistenza del personale addetto.

I materiali che si possono pesare sono:

- carta
- cartone
- plastica
- vetro
- lattine e barattoli
- organico
- indumenti smessi
- batterie e pile
- farmaci scaduti
- contenitori etichettati "T" [tossico] e/o "F" [infiammabili]
- toner e cartucce esauste per stampanti e fotocopiatrici
- piccoli elettrodomestici
- legno di piccole dimensioni
- verde (scarti di giardinaggio, erba e sfalci di potatura)

2. La Belice Ambiente S.p.A. concederà un contributo, fino alla concorrenza della parte variabile della TIA di riferimento per ogni Kg. di rifiuto conferito secondo la tabella riportata qui di seguito:

PER OGNI KG DI RIFIUTO CONFERITO PRESSO I CENTRI AMBIENTE VERRANNO ASSEGNATI I SEGUENTI INCENTIVI:			
	Materiale	CER	Valore / Euro / Kg
a	Carta	20 01 01	0,100
b	Cartone	15 01 01	0,120
c	Plastica	15 01 02	0,200
d	Vetro	15 01 07	0,070
e	Lattine e Barattoli	15 01 04	0,200
f	Organico	20 01 08	0,070
g	Indumenti smessi	20 01 10	0,001
	Batterie e Pile	20 01 33	
	Farmaci Scaduti	20 01 32	
	Contenitori "T" e/o "F"	20 01 27	
	Toner	08 03 17	
	Elettronico	20 01 36	
	Legno	15 01 03	
	Verde	20 02 01	

Oltre ai CCR (Centro Comunale di Raccolta) e ai CAM (Centro Ambiente Mobile) esistono sul territorio contenitori dove è possibile conferire in maniera differenziata i vari materiali ridotti di volume e privi di rifiuto.

Informazioni aggiuntive

Per lo smaltimento dei rifiuti ingombranti (mobili, tavoli, reti, materassi, scaffalature, caldaie, lavatrici, frigoriferi, tv, ecc.) si potrà usufruire dei Centri Comunali di Raccolta e dei Centri Ambiente Mobili o prenotare il ritiro (gratuito) a domicilio.

Servizio ritiro a domicilio:

LUNEDI	GIOVEDI
TV - MONITOR - FRIGO	INGOMBRANTI
Telefonare al Numero Verde 800 - 529791 oppure all'Ufficio Utenza 0923 - 906334	

ART. 6 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

L'incentivo verrà corrisposto dalla Belice Ambiente S.p.A. mediante riduzione applicata all'importo della TIA da pagare nell'anno ed in misura pari all'incentivo maturato.

ART. 7 – MODALITÀ DI CONFERIMENTI DEL RIFIUTO

Gli utenti devono operare nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- mantenere, nel corso delle operazioni di conferimento, un comportamento tale da non creare danno a sé o ad altre persone e cose presenti nell'area dei CCR e dei CAM;
- soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento;
- non toccare in alcun modo i rifiuti già conferiti;
- è indispensabile che i rifiuti siano appositamente separati secondo la rispettiva tipologia;
- esibire i documenti di riconoscimento e/o eventuali autorizzazioni rilasciate dagli uffici della Belice Ambiente S.p.A.

ART. 8 – DIVIETI

E' fatto espresso divieto di:

1. arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente nei centri di raccolta comunale (CCR) e/o nei centri ambiente mobili (CAM);
2. accedere e conferire rifiuti da parte di soggetti non autorizzati così come prescritto dall'art. 2 comma 1;
3. portar via i rifiuti conferiti nei CCR e nei CAM;
4. depositare rifiuti solidi urbani per cui permane il servizio urbano;
5. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall' area dei centri di raccolta comunali e dei CAM;
6. effettuare qualsiasi forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato;
7. occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi;
8. accedere ai contenitori ed ai luoghi di stoccaggio senza la debita autorizzazione;
9. introdursi nei CCR e presso i CAM fuori dai giorni e dagli orari di apertura al pubblico, salvo previa autorizzazione;
10. fumare e usare fiamme libere all'interno dei CCR e presso i CAM;
11. entrare o introdurre animali e loro escrementi nei CCR e presso i CAM.

ART. 9 – TESSERA MAGNETICA (CARTA BADGE)

La Belice Ambiente S.p.A. implementa l'utilizzo di una tessera magnetica detta Carta Badge. La Carta Badge è una tessera magnetica personale che deve essere usata per l'accesso al servizio di raccolta differenziata ai Centri di Raccolta Comunale e/o ai CAM e per futuri servizi ai cittadini che la Belice Ambiente S.p.A. intenderà sviluppare, il cui utilizzo viene disciplinato come segue:

1. Per i capofamiglia titolari del contratto di utenza è obbligatorio l'uso della propria tessera per l'accesso ai centri di raccolta comunale e dei CAM. L'utilizzo è consentito anche ai componenti il nucleo familiare entro il primo grado di parentela o affinità;
2. La tessere non potrà essere danneggiata o ceduta a terzi, l'eventuale smarrimento deve essere immediatamente comunicato al gestore;